



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Regolamento del Corso di Laurea Triennale in Geologia per la Sostenibilità Ambientale (L-34)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO NELLA RIUNIONE DEL
20/04/2020

APPROVATO DAL PRESIDIO QUALITÀ NELLA RIUNIONE DEL 17/03/2020

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea in **Geologia per la Sostenibilità Ambientale** è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree L-34 Scienze geologiche, di cui al D.M. 16 marzo 2007.
2. Il Corso di Laurea in **Geologia per la Sostenibilità Ambientale** ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studi Unico della Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale e della Laurea Magistrale in Geotecnologie per Risorse, l'Ambiente e i Rischi, di seguito indicato con CdS.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento Didattico di Dipartimento, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi dei laureati in **Geologia per la Sostenibilità Ambientale** sono riportati nella SUA-CdS del corso, di seguito ripresi.

Il principale obiettivo del corso è quello di fornire ai laureati le conoscenze per accedere ai percorsi formativi di livello superiore, specificamente di ambito geologico-ambientale, ma anche gli strumenti per operare in ambito professionale (in riferimento a quanto appositamente previsto dall'Ordine dei Geologi per la figura professionale nella Sezione B di "Geologo Junior").

Pertanto il corso è incentrato su aspetti sia formativi, capaci di assicurare allo studente competenze in ambito scientifico, sia tecnico professionali utili per sostenere l'Esame di Stato.

Sono obiettivi formativi specifici:

- l'acquisizione di conoscenze finalizzate allo sviluppo di specifiche capacità di rilevamento geologico, geomorfologico e geologico tecnico, strumenti fondamentali e caratterizzanti il geologo;
- l'acquisizione delle competenze basilari inerenti alle metodiche di analisi, e rappresentazione delle caratteristiche del territorio;
- l'acquisizione delle competenze basilari inerenti alle metodiche di analisi e caratterizzazione di materiali e risorse geologiche;
- l'acquisizione delle competenze basilari inerenti alle problematiche connesse ai rischi naturali e alla sostenibilità ambientale, unitamente alla coscienza del ruolo e delle responsabilità dei geologi nella società.

Si rimanda alla SUA-CdS per ulteriori dettagli.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il corso di Laurea in **Geologia per la Sostenibilità Ambientale** è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

3. Per poter frequentare lo studente dovrà essere in possesso inoltre di un'adeguata preparazione iniziale.

4. La verifica della preparazione iniziale è attuata mediante test di valutazione online appositamente predisposti dal CISIA e denominati TOLC-S. La struttura del TOLC-S è costituita da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica di base (20 quesiti), Ragionamento e problemi (10 quesiti), Comprensione del testo (10 quesiti) e Scienze di base (10 quesiti).

Al termine del TOLC-S è presente una sezione di 30 quesiti per la prova della conoscenza della Lingua Inglese.

Il risultato di ogni TOLC-S, ad esclusione della sezione relativa alla prova della conoscenza della Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che definiscono un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di – 0,25 punti per ogni risposta errata.

Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.

5. In alternativa al test online, è possibile effettuare presso il DST il test in presenza, cosiddetto TIP, sempre predisposto dal CISIA e strutturato allo stesso modo del TOLC-S.

6. A seguito del punteggio ottenuto nel test, lo studente potrà avere assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA). In particolare, gli OFA non vengono assegnati per un punteggio almeno pari a 3 ottenuto per le 20 domande di Matematica di base al TIP o al TOLC-S.

7. All'inizio dell'anno accademico, il CdS eroga 8 ore di lezioni frontali (1 CFU) inerenti argomenti della Matematica di base al fine di consentire agli studenti con OFA di poter colmare il debito formativo; le lezioni sono erogate nella prima settimana di ottobre 2020, dopo i TOLC-S di settembre 2020, e ripetute nella prima settimana di dicembre 2020.

8. Il superamento dell'OFA, mediante prova orale, è necessario per sostenere l'esame di Matematica ("Matematica e Statistica, con applicazioni", 12 CFU, I anno). Il non assolvimento dell'OFA preclude allo studente di partecipare all'esame di Matematica, restando nella sua possibilità a) l'iscrizione agli anni successivi al primo e b) sostenere quegli esami per i quali Matematica non sia propedeutico.

9. Per ogni singolo insegnamento del Corso di Studi, le conoscenze richieste vengono indicate nella rispettiva scheda specifica dell'insegnamento (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-geologiche.html>).

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.

ARTICOLO 5

Piano di Studio

1. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente.
2. Lo studente completa il piano di studi inserendo gli insegnamenti di volta in volta attivati per essere insegnamenti a scelta, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Didattico del Dipartimento.
3. Lo studente può sottoporre al CdS un piano di studi individuale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'Ordinamento Didattico della classe L-34, entro il 31 dicembre.
4. È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (180 CFU), entro il 31 dicembre. Le valutazioni dei CFU aggiuntivi non rientrano nel computo del voto curricolare finale.
5. Il piano di studi non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'Ordinamento

didattico è sottoposto all'approvazione del CdS.

6. Le delibere di cui ai commi 3 e 4 sono assunte entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studi.

7. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale.

8. Per quanto attiene le attività a scelta dello studente, per un totale di 12 CFU, queste possono liberamente essere scelte tra:

a) gli insegnamenti offerti dal CdS sulla Laurea triennale che non siano già inseriti nel piano di studio e che siano compresi nell'offerta formativa come "Esami a scelta";

b) gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa di altri Corsi di Studio triennali non di area geologica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS. Di tale scelta, lo studente dovrà darne comunicazione preventiva al CdS;

c) gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa di altri corsi di studio dell'Università degli Studi del Sannio o di altre Università, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS. Di tale scelta, lo studente dovrà darne comunicazione preventiva al CdS.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CdS e pubblicato nel Manifesto degli Studi (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-geologiche.html>).

L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) sono effettuate secondo il calendario stabilito annualmente a norma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo e dell'art. 13 del Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

2. Ciascun insegnamento è costituito da un numero di CFU, pari ad almeno 6, secondo la seguente ripartizione:

- 32 % di lezioni frontali, esercitazioni, seminari o analoghe attività, pari a 8 ore/CFU;
- 68 % di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, pari a 17 ore/CFU.

3. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in

collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; rientrano in tali attività anche le campagne geologiche. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di almeno un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CdS di volta in volta.

4. Gli studenti del Corso di Laurea possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso.

5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea, e approvate dal Consiglio del Dipartimento e deliberate dal competente organo accademico.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede non meno di 6 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente e pubblicato al link <http://www.dstunisannio.it/it/calendario-esami-aa-20192020-tutti-i-corsi-di-studio.html>.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del CdS, sentita la Commissione Didattica Paritetica competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata attraverso il sito web del CdS/Dipartimento ed attraverso la bacheca di Dipartimento. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di ricevimento dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate.
11. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello viene comunque registrata. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOAL (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>)
12. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 180 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella presentazione e discussione, in seduta pubblica e dinanzi a una apposita commissione, di una Relazione finale consistente di un elaborato in forma scritta (comunemente detta "Tesi di laurea") anche corredato di grafici e carte.

2. L'elaborato finale di tesi è prodotto dallo studente sotto la guida di un docente relatore o tutor scelto autonomamente dal laureando e da questi approvato in seno al Consiglio di Corso di Studio previa presentazione di una richiesta scritta al Coordinatore del CdS. La domanda di assegnazione può essere sopposta al coordinatore dopo l'acquisizione di almeno 100 CFU. L'obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento nell'ambito delle Scienze Geologiche, oralmente e per iscritto, con chiarezza e padronanza. La Commissione per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento o da persona da lui designata, ed è composta, di norma, da 7 membri effettivi compreso il Presidente e comunque in numero non inferiore a cinque.

3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale; in particolare, al voto finale di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono, in somma algebrica:

a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come prescritto all'articolo 23 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Il voto curriculare è arrotondato all'intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49 è arrotondato a 101);

b) gli studenti che sostengono l'esame di laurea in corso, 2 punti;

c) gli studenti che sostengono l'esame di laurea entro un anno fuori corso, 1 punto;

d) media delle votazioni degli esami compresa tra 27/30 e 30/30, 3 punti

e) partecipazione a programmi di mobilità studentesca internazionale, 1 punto

f) valutazione della relazione scritta finale (tesi di laurea), fino a 4 punti.

4. La lode può essere attribuita se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 110, con unanimità tra i componenti della commissione.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento degli studenti.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Il CdS può prevedere, nell'ambito degli insegnamenti impartiti, propedeuticità obbligatorie ai fini del superamento degli esami. Le propedeuticità saranno riportate nel Piano degli Studi al seguente link <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-geologiche.html>
2. Il CdS non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.
3. La frequenza alle attività di lezione frontale in aula, alle esercitazioni, ai laboratori e alle attività di campo è fortemente consigliata.
4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di tirocinio previste.
5. Il CdS può imporre e verificare obblighi di frequenza per eventuali altre attività formative ritenute indispensabili e non previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 11

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Il CdS, previa istruttoria della Commissione pratiche studenti, può riconoscere in termini di crediti formativi universitari attività formative svolte in corsi di laurea precedenti (triennale e magistrale) presso istituzioni universitarie, italiane o estere, che siano accompagnate da voto o idoneità.
2. Al fine del riconoscimento, lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi, l'articolazione didattica delle attività svolte e il giudizio finale ottenuto (voto/idoneità).
3. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in SSD previsti nell'Ordinamento Didattico, se pertinenti con il progetto formativo del Corso di studi.
4. Insegnamenti non riconducibili ai SSD previsti nell'Offerta Didattica Programmata, ma coerenti con il progetto formativo del Corso di studi, possono essere riconosciuti come insegnamenti a scelta.
5. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, sentito il docente di riferimento, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea in **Geologia per la Sostenibilità Ambientale** possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si chiede

l'iscrizione. In questo caso, il CdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:

a) se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;

b) se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CdS richiederà un esame integrativo, secondo le modalità che il docente interessato riterrà più opportune, per l'acquisizione dei CFU mancanti.

6. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 CFU a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».

7. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in "*Ulteriori attività formative*" (D. M. 270/04, 9 art. 10, c. 5, d), per un massimo di 9 crediti.

8. Il CdS può richiedere a studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta possibile l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

9. Il CdS nel riconoscimento delle attività formative non terrà conto del requisito di eventuali propedeuticità tra insegnamenti indicato nel Piano di Studio.

10. Lo studente in entrata nel Corso di Laurea per passaggio/trasferimento: è iscritto al primo anno se ha accumulato in carriera meno di 30 CFU; è iscritto al secondo anno se ha accumulato in carriera un numero di CFU pari o maggiore di 30 e minore di 60; è iscritto al terzo se ha accumulato un numero di CFU pari o maggiore a 60.

11. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario per le quali sia specificato il settore scientifico disciplinare, il voto di profitto o idoneità e il programma analitico dei temi trattati.

c) attività extra universitarie come prescritto all'articolo 14, comma 1, della Legge 240/2010. In tale evenienza, i crediti derivanti concorrono alla saturazione delle attività formative a scelta dello studente.

12. Le attività dei punti a) e b) del precedente comma possono essere riconosciute qualora siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

13. Le Certificazioni di competenza linguistica si considerano convalidabili se relative alla lingua inglese e rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti ai sensi della normativa vigente e a condizione che il livello di competenza certificato sia almeno pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Tali certificazioni possono essere riconosciute per un massimo di 6 CFU per l'Insegnamento di Lingua Inglese.

14. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere legate da accordi di scambio, il CdS fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione Erasmus.

15. Il Consiglio di CdS delibera secondo i criteri di cui al presente articolo anche sul riconoscimento di carriere universitarie di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario.

ARTICOLO 12

Docenti

1. I Docenti del Corso di Studio ed i relativi settori sono indicati in <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-geologiche.html>

ARTICOLO 13

Orientamento e Tutorato

1. In vista delle finalità di cui al Regolamento Didattico di Dipartimento, il CdS organizza attività di orientamento in itinere.

2. I docenti del CdS svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.

3. Il Consiglio di CdS può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto.

4. Il CdS, sensibile alle esigenze degli studenti universitari disabili, al fine di favorire la loro inclusione all'interno della vita accademica si avvarrà anche dei supporti specifici messi a disposizione dall'Ateneo. Le attività didattiche e di verifica dell'apprendimento considereranno le esigenze specifiche di ognuno.

ARTICOLO 14

Modifiche al regolamento

1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione Didattica Paritetica, su proposta del CdS.
2. I regolamenti dei Corsi di Studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

ARTICOLO 15

Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in **Geologia per la Sostenibilità Ambientale** siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.